

ARCIDIOCESI  
di  
TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE

STATUTO  
delle  
CONFRATERNITE

# INDICE

<i>Cap.</i>		<i>pag.</i>
I	Costituzione, fini e Patrono	5
II	Ammissione e dimissione dei Confratelli	7
III	Doveri e diritti dei Confratelli	10
IV	Organi della Confraternita	12
	L'Assemblea	12
	Il Consiglio	13
	Il Direttivo	14
	Il Priore	15
	Il Vice Priore	17
	Il Mastro	17
	Il Vice Mastro	18
	Il Segretario	18
	I Cassieri	19
	I Revisori dei Conti	21
V	Norme per le elezioni	22
VI	La Guida Spirituale della Confraternita	24
	Il Padre Spirituale	24
VII	Mezzi economici ed amministrazione dei beni	27
VIII	Norme generali	29
	 Successive modifiche	
	Art.34, art.39-§1, art.40, art.90	31
	Art. 33 – §4	32
	Art.27-§3 e art.32	33

Mons. CARMELO CASSATI  
ARCIVESCOVO DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE  
TITOLARE DI NAZARETH

Allo Statuto delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Trani - Barletta - Bisceglie, da Noi promulgato in data 1° gennaio 1994, "*ad experimentum*" per un triennio, si è ritenuto necessario apportare delle modifiche, per renderne più agevole l'applicazione.

Le innovazioni introdotte, pur non intaccandone la sostanza e la struttura, sono il frutto dell'esperienza e del contributo prezioso dei Rappresentanti delle Confraternite delle singole Città dell'Arcidiocesi.

Sento il dovere di porgere il mio più vivo ringraziamento ai predetti Rappresentanti per l'impegno in esso profuso, che manifesta oltre l'attaccamento, lo zelo e la passione da cui essi sono animati per le nostre Confraternite.

Esse recano un notevole contributo a mantenere e trasmettere le tradizioni e i valori religiosi che, grazie a Dio, sono ancora profondamente radicati nelle nostre popolazioni.

Nell'augurare che il nuovo Statuto dia maggiore impulso alla vita delle nostre Confraternite per una testimonianza cristiana sempre più efficace nella nostra società, benedico paternamente ognuno dei Confratelli e le loro famiglie.

Trani, 25 marzo 1998, Festa dell'Annunciazione del Signore.

✠ Carmelo Cassati  
Arcivescovo

Visto il Nostro Decreto del 1° Gennaio 1994, col quale abbiamo approvato e promulgato, ad experimentum per un triennio, il nuovo Statuto delle Confraternite della Nostra Arcidiocesi di Trani - Barletta - Bisceglie, entrato in vigore il 25-03-1994;

Visto il Nostro Decreto del 15-03-1997 col quale abbiamo prorogato fino al 25-03-1998 il predetto Statuto e tutti i Consiglio e gli organismi delle Confraternite scaduti;

Esaminate le proposte di emendamento al predetto Statuto presentate dai Rappresentanti delle Confraternite delle singole Città dell'Arcidiocesi;

Avvalendoci delle Nostre facoltà ordinarie a norma dei Cann. 301, 305, 314 del C.J.C.

### APPROVIAMO e PROMULGHIAMO

lo STATUTO allegato al presente Decreto, munito della Nostra firma e controfirmato dal Cancelliere della Nostra Curia Arcivescovile, in pari data e

### DECRETIAMO

che tutte le Confraternite della Nostra Arcidiocesi di Trani - Barletta - Bisceglie adottino obbligatoriamente lo Statuto annesso al presente Decreto;

che il predetto Statuto entri in vigore il giorno 1 Novembre 1998, festa liturgica di Tutti i Santi;

che tutte le Confraternite della Nostra Arcidiocesi, nella prima attuazione del predetto Statuto, dovranno rinnovare i loro organismi statutari entro il 31 Dicembre 1998 e in seguito rinnovarli entro il 31 Dicembre di ogni triennio successivo;

che gli attuali Amministratori, che a norma degli artt. 27 § 3, 33 § 4, 38 § 1 e 48 § 1, hanno già espletato il primo triennio, restino in carica fino al 31 dicembre 1998 con i seguenti compiti:

- a) chiudere l'anno finanziario entro il 31 ottobre 1998 e sottoporlo all'approvazione del Consiglio e della Curia Arcivescovile;
- b) procedere agli adempimenti amministrativi ordinari fino all'insediamento delle nuove amministrazioni, che entreranno in carica all'inizio del nuovo anno;
- c) procedere agli adempimenti per le elezioni dei nuovi organi statutari entro il 31 Dicembre 1998.

Trani, 25 marzo 1998 - Festa dell'Annunciazione del Signore.

Il Cancelliere Arcivescovile  
Mons. Giuseppe Asciano

L'Arcivescovo  
✠ Carmelo Cassati

# STATUTO

## CAPITOLO I

### COSTITUZIONE - FINI - PATRONO

*Art. 1 — § 1.* È costituita in... presso la Chiesa di... la Confraternita col titolo... e la protezione di... quale Associazione pubblica di fedeli, a norma del Can. 301 § 3 del Codice di Diritto Canonico.

§ 2. L'erezione canonica della Confraternita di... risulta dal Decreto arcivescovile di S. Eccellenza Reverendissima Mons. ... (oppure: per immemorabile tradizione ecclesiastica, risalente al secolo...) (eventualmente: Essa è stata confermata con decreto arcivescovile ... di S. Eccellenza Reverendissima Mons. ... per le finalità generali, di cui ai cann. 114 § 2 e 301 § 1 del Codice di Diritto Canonico).

§ 3. La Confraternita di... gode di personalità giuridica ecclesiastica pubblica, a norma del Can. 313 del Codice di Diritto Canonico.

§ 4. La Confraternita, dal fatto di essere persona giuridica ecclesiastica pubblica — entro i fini ad essa prestabiliti — a nome della Chiesa, adempie il compito a lei affidato in vista del Suo bene pubblico.

*Art. 2 —* La Confraternita di... gode di personalità giuridica nell'Ordinamento dello Stato Italiano, ottenuta con Decreto di... in data... (oppure: per antico possesso di stato, riconosciuto dal Ministro dell'Interno con Decreto N... in data...); perciò è qualificata come Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, ai sensi della Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 4, dello Stato Italiano.

È iscritta nel registro delle persone giuridiche del Tribunale della Provincia di..., al N... presso cui il Moderatore o Priore o eventuale Commissario, entro 15 giorni dalla sua nomina, approvata dal Vescovo diocesano, deve comunicare il proprio nominativo ai fini della pubblicità della legale rappresentanza.

*Art. 3 — § 1.* La Confraternita si pone come esempio per il rinnovamento ed approfondimento della vita cristiana di tutti gli iscritti, che devono distinguersi per lo zelo, la partecipazione attiva alle sacre celebrazioni, l'ascolto della Parola di Dio, il servizio ai poveri.

Essa si manifesta come comunità di fede convinta e di vita cristiana; non ha scopi di lucro ed è assolutamente apolitica.

§ 2. In particolare, ha come sue specifiche finalità:

- a) promuovere il culto pubblico della Chiesa ed attendere a particolari atti di devozione in onore del/la Santo/a Patron/a;
- b) formare i propri iscritti alla dottrina della fede e condurli alla testimonianza della vita cristiana, soprattutto mediante corsi di catechesi e momenti di preghiera comune;
- c) compiere opere di misericordia spirituale e materiale, in una visione cristiana della vita e della morte, soprattutto verso i confratelli soli, anziani o malati, con visite, assistenza, funerali, sepoltura; nonché per i malati di una certa gravità, si provveda tempestivamente perché ricevano il conforto del Santo Viatico;
- d) collaborare, in dipendenza e comunione con il Vescovo diocesano, agli organismi pastorali e alle iniziative di apostolato diocesane e parrocchiali.

§ 3. È altresì compito della Confraternita:

- a) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa dove essa è eretta, e dei locali annessi; a quella straordinaria previa convenzione con altro Ente, eventualmente coesistente; nonché alla custodia e conservazione dei beni culturali e della propria Cappella Gimiteriale;
- b) sostenere, per quanto è possibile, le attività culturali che si promuovono nell'ambito di pertinenza.

§ 4. Nel caso che più Confraternite siano erette nella medesima Chiesa o ad essa siano in qualche modo interessate, la partecipazione alle suddette attività dovrà essere regolata da opportuna convenzione tra i Priori, con il consenso dei rispettivi Consigli, per ciò che riguarda l'opera da compiere, i Confratelli da coinvolgere, le spese da sostenere.

*Art. 4* — I Confratelli partecipano alle celebrazioni liturgiche e alle altre celebrazioni con la divisa propria della Confraternita, determinata nel Regolamento interno approvato dal Vescovo diocesano.

*Art. 5* — Il Patrono presso Dio delle Confraternite delle Chiese particolari d'Italia è il Beato PIER GIORGIO FRASSATI, in conformità al Decreto, 8 giugno 1990, Prot. C.D. 488/90, della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Nel giorno 4 luglio, dedicato alla sua memoria, la Confraternita ne invocherà l'intercessione, secondo le indicazioni date dalla competente autorità.

## CAPITOLO II

### AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI CONFRATELLI

*Art. 6 — § 1.* Possono diventare legittimamente membri della Confraternita i fedeli di ambo i sessi aventi uguali diritti e doveri che:

- a) siano maggiorenni, a norma del Can. 97 § 1 del Codice di Diritto Canonico;
- b) abbiano ricevuto il sacramento della Confermazione;
- c) godano di buona reputazione per la loro testimonianza di vita cristiana nel compimento dei propri doveri religiosi;
- d) siano disposti a compiere esperienze di fede e di preghiera in forma comunitaria;
- e) accettino integralmente il presente Statuto e il Regolamento interno della Confraternita, di cui diventano membri.

§ 2. I minori dai 14 ai 18 anni di età possono aderire alla Confraternita come Aspiranti, purché abbiano ricevuto la Prima Comunione, la Confermazione o si preparino a riceverla, frequentino regolarmente la catechesi parrocchiale e si impegnino a partecipare all'incontro formativo mensile nella sede stabilita.

Agli aspiranti si rilascia, un attestato quale segno di adesione.

§ 3. Al fine di mantenere le tradizioni locali, si concede la partecipazione alle Confraternite ai minori di anni 14, purché figli e/o nipoti di Confratelli e/o Consorelle già iscritti a pieno titolo. Essi prendono il nome di Probandi, non hanno alcun diritto, possono partecipare alle manifestazioni religiose esterne della Confraternita, senza alcun obbligo di versare la quota annuale.

*Art. 7 — § 1.* Chi ha la retta intenzione di entrare nella Confraternita deve presentare al Priore domanda scritta, recante le generalità, l'indirizzo e la professione che svolge e controfirmata da almeno un Confratello, corredata dai certificati di Battesimo e di Confermazione e dall'Attestato del proprio Parroco.

§ 2. Per gli Aspiranti e i Probandi è sufficiente presentare al Priore la domanda scritta e firmata da uno dei genitori.

*Art. 8 — § 1.* Le domande di ammissione dei maggiorenni saranno esaminate in una seduta del Consiglio, alla quale partecipa anche il Padre Spirituale, senza diritto di voto.

§ 2. Dopo opportuna discussione e udito il parere del Padre Spirituale, i Consiglieri si pronunceranno con voto segreto a norma

del Can. 119 n. 2 del Codice di Diritto Canonico. Sarà ammesso chi avrà conseguito la maggioranza dei voti positivi.

§ 3. È compito del Priore informare per iscritto il candidato del risultato delle votazioni. Se questi è ammesso, dovrà compiere il Noviziato prima dell'accettazione definitiva.

*Art. 9 — § 1.* Il Noviziato dura un anno.

§ 2. Il Padre Spirituale curerà la formazione dei candidati nella catechesi, nella liturgia e nel servizio dell'apostolato e della carità, con incontri preferibilmente settimanali, e comunque non meno di tre volte al mese.

*Art. 10 — § 1.* Concluso il noviziato, il candidato è ammesso alla Professione nella Confraternita con le medesime modalità di cui all'art. 8 §§ 1 e 2.

§ 2. Non è ammesso alla Professione nella Confraternita chi non ha partecipato ad un terzo degli incontri formativi o anche chi abbia avuto parere negativo dal Padre Spirituale.

*Art. 11 —* La Professione definitiva del candidato al Sodalizio si svolge nella solenne celebrazione liturgica del/la Titolare della Confraternita, secondo il rito stabilito.

*Art. 12 — § 1.* Non possono essere validamente accettati né rimanere nella Confraternita coloro che:

- a) hanno abbandonato pubblicamente la fede cattolica o si sono allontanati dalla comunione ecclesiastica o sono irretiti da una scomunica inflitta o dichiarata a norma del Can. 316 del Codice di Diritto Canonico;
- b) non rispettano o contrastano, pubblicamente o in maniera subdola, l'autorità ecclesiastica nella persona del Romano Pontefice, del Vescovo diocesano, secondo il Can. 1373 del Codice di Diritto Canonico, o anche del Padre Spirituale e degli altri legittimi Pastori della Chiesa;
- c) vivono in situazione matrimoniale irregolare, quale matrimonio civile, divorzio, libera convivenza, adulterio notorio e altra situazione consimile;
- d) sono coinvolti in fenomeni eversivi della società, o comunque perseguiti per attività criminosa;
- e) sono impegnati in associazioni o partiti ispirati a ideologie incompatibili con la dottrina cattolica;

- f) sono causa di discordia, divisione, liti all'interno della Confraternita;
- g) si rendono manchevoli agli obblighi nei confronti della Confraternita, in vista di un vantaggio proprio o dei propri parenti;
- h) non adempiono volutamente i doveri previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno della Confraternita.

§ 2. Nel Regolamento interno della Confraternita possono essere aggiunte altre cause di espulsione, che abbiano particolare gravità locale.

*Art. 13 — § 1.* È consentita l'iscrizione ad una sola Confraternita.

§ 2. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono iscritti a più di una Confraternita, per diritto acquisito mantengono le diverse iscrizioni, ma non possono mantenere più di una carica sociale e in una sola Confraternita.

§ 3. Nel caso contrario sarà espulso dal Priore della Confraternita a cui il candidato si è iscritto più di recente.

*Art. 14 — § 1.* Nel caso che si verifichi una delle fattispecie, di cui agli articoli 12 e 13, il Priore, personalmente o mediante uno dei Consiglieri, si accerterà dei fatti attraverso una prudente indagine, dando la possibilità al Confratello di spiegare o giustificare la sua condotta.

§ 2. Se il fatto è certo, il Priore farà un'ammonizione scritta al Confratello, contenente l'esplicito invito allo stesso di cambiare condotta.

§ 3. Rimasta senza effetto l'ammonizione, il Priore convochi il Consiglio, esponga i fatti e dia le ragioni della minacciata espulsione, indicando contemporaneamente le spiegazioni addotte dal Confratello.

§ 4. Nella riunione consiliare sarà ascoltato e tenuto nel debito conto il parere del Padre Spirituale.

§ 5. Il Consiglio procederà alla votazione segreta. Se la maggioranza dei voti è per l'espulsione, il Priore la comunicherà con lettera al Confratello, con indicazione del suo diritto di ricorrere al Vescovo diocesano, in forza del Can. 316 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

§ 6. Il Vescovo diocesano ha la facoltà di sospendere l'attuazione del provvedimento di espulsione e di chiedere al Consiglio il riesame del caso, secondo le norme che Egli riterrà opportune.

*Art. 15* — § 1. Il Confratello che è stato espulso perde ogni diritto, spirituale e materiale, proprio della Confraternita, compresi gli eventuali diritti acquisiti.

§ 2. Egli non potrà rimanere né essere accettato validamente in un'altra Confraternita dell'Arcidiocesi.

*Art. 16* — § 1. Il Confratello, per una giusta causa, può presentare al Priore domanda di ritirarsi spontaneamente dalla Confraternita.

§ 2. Il Priore, preso atto della richiesta, la comunicherà al Consiglio e al Padre Spirituale, nella prima seduta utile successiva.

§ 3. Gli effetti del ritiro dalla Confraternita sono gli stessi, di cui all'art. 15 § 1.

### CAPITOLO III

#### DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI

*Art. 17* — Ogni Confratello è tenuto all'osservanza del presente Statuto e del Regolamento interno della rispettiva Confraternita.

Egli deve conservarne copia e richiederla in caso di smarrimento.

*Art. 18* — § 1. Per la realizzazione dei fini della Confraternita ogni Confratello è tenuto ai seguenti doveri:

- a) frequentare l'incontro mensile di catechesi e, per quanto è possibile, gli altri incontri organizzati dalla Confraternita;
- b) offrire la testimonianza della propria vita cristiana;
- c) essere fedele alla partecipazione alla Santa Messa nelle domeniche e nei giorni festivi, con la frequenza dei Sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucarestia;
- d) partecipare alla processione del Corpus Domini, alle altre processioni stabilite dal Regolamento interno e alle esequie dei Confratelli;
- e) visitare e soccorrere spiritualmente e materialmente, in caso di necessità, i Confratelli soli, anziani o malati;
- f) collaborare alle iniziative di apostolato e di promozione umana, secondo le indicazioni del Padre Spirituale e del Consiglio.

§ 2. Ogni Confratello ha l'obbligo di indossare l'abito proprio della Confraternita in tutte le celebrazioni liturgiche, cui partecipa ufficialmente la Confraternita in quanto tale.

§ 3. È assolutamente vietata qualsiasi partecipazione dietro compenso.

*Art. 19 — § 1.* Il Confratello, nell'atto dell'accettazione definitiva, è tenuto a versare una quota d'iscrizione, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento interno della Confraternita.

§ 2. Ogni Confratello è tenuto a versare un contributo annuale, uguale per tutti, stabilito dal Consiglio.

§ 3. È infacoltà di ognuno versare libere elargizioni per le finalità proprie della Confraternita.

*Art. 20 —* Il Confratello, validamente accolto e non legittimamente dimesso, gode di diritti e privilegi della Confraternita, delle indulgenze e delle altre grazie spirituali ad essa concesse, secondo le disposizioni del Diritto Canonico, del presente Statuto e del Regolamento interno di ogni singola Confraternita.

*Art. 21 — § 1.* Ogni Confratello ha diritto alle esequie e alle preghiere di suffragio, previste dal Regolamento interno.

§ 2. Se la Confraternita dispone della tomba sociale, ogni Confratello può accedere alla concessione del loculo secondo le modalità e per la durata stabilite dal Regolamento interno, in conformità con le leggi civili.

§ 3. Per ogni Confratello defunto verranno celebrate SS. Messe di suffragio, secondo le indicazioni del Regolamento interno.

*Art. 22 — § 1.* Ogni Confratello, legittimamente iscritto alla confraternita, gode della voce attiva e passiva.

§ 2. Il Confratello, che non ha versato la quota annuale, dopo tre mesi di mora dalla data di pagamento, è sospeso dalla voce attiva e passiva, fino a quando non regolarizzerà la sua posizione debitoria verso la Confraternita. Dopo tre anni di mora, il Confratello viene dichiarato, ipso iure, dimesso.

CAPITOLO IV  
ORGANI DELLA CONFRATERNITA

*Art. 23* — § 1. Gli Organi della Confraternita sono:

- a) l'Assemblea dei Confratelli;
- b) il Consiglio;
- c) il Direttivo;
- d) i Revisori dei Conti.

§ 2. Le competenze e la composizione degli organi collegiali, di cui al § 1, sono determinate nel presente Statuto e nei rispettivi Regolamenti interni delle Confraternite.

*Art. 24* — *L'ASSEMBLEA*

§ 1. L'Assemblea è il massimo organo decisionale della Confraternita.

§ 2. Essa è costituita da tutti i Confratelli definitivamente accolti e non legittimamente dimessi.

*Art. 25* — § 1. L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Priore:

- a) una volta all'anno preferibilmente in occasione della festività del/la Titolare;
- b) ogni volta che egli lo riterrà necessario.

§ 2. Per la validità della riunione dell'Assemblea si richiede in prima convocazione la presenza della maggioranza assoluta dei Confratelli, a norma del Can. 119 nn. 1 e 2 del Codice di Diritto Canonico; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di mezz'ora, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti, purché siano presenti anche la metà dei membri del Consiglio.

*Art. 26* — Spetta all'Assemblea dei Confratelli:

- a) eleggere a scrutinio segreto i membri del Consiglio, secondo le modalità fissate nel presente Statuto (cf. art. 27) e nel Regolamento interno, per quanto concerne il numero dei Consiglieri;
- b) dare il proprio parere circa la celebrazione di eventuali festività religiose non determinate nello Statuto o nel Regolamento interno;
- c) approvare l'acquisto o l'alienazione di beni immobili;
- d) essere informati annualmente sullo statuto e sull'andamento generale della Confraternita.

*Art. 27 — IL CONSIGLIO*

§ 1. Il Consiglio è l'organo deliberante della Confraternita, salvo le competenze proprie dell'Assemblea.

§ 2. Il Consiglio è diversamente composto in base al numero dei membri di ciascuna Confraternita, da un minimo di tre fino ad un massimo di ventuno Confratelli.

La determinazione del numero intermedio è indicata nel Regolamento interno, previa approvazione del Vescovo diocesano.

§ 3. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti solo per un secondo triennio consecutivamente, per favorire l'avvicendamento e la partecipazione.

§ 4. Chi si assenta per 3 riunioni consecutive senza giustificazioni, decade automaticamente dalla carica di Consigliere.

§ 5. Venendo meno, per qualsiasi motivo, uno di essi, gli subentra il primo dei non eletti.

§ 6. Per la validità della riunione del Consiglio si richiede, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri; in seconda convocazione, a distanza di mezz'ora, è sufficiente la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

*Art. 28 — § 1. Sono membri di diritto del Consiglio:*

- a) il Priore eletto dal Consiglio;
- b) il Padre Spirituale, senza diritto di voto;
- c) i Consiglieri eletti dall'Assemblea;
- d) il Vice Priore;
- e) il Segretario;
- f) il Cassiere della Cassa Ordinaria;
- g) il Cassiere della Cassa Speciale (Cimiteriale), ove previsto.

§ 2. Il Segretario è presente a tutte le riunioni del Consiglio senza diritto di voto, a meno che non sia Consigliere.

*Art. 29 — Spetta al Consiglio:*

§ 1. eleggere, a scrutinio segreto, nella seduta di insediamento:

- a) il Priore, il Vice Priore, il Segretario e il Cassiere della Casa Ordinaria e, inoltre, il Cassiere della Cassa Speciale, il Mastro e il Vice Mastro, se sono previsti nel Regolamento interno della Confraternita;
- b) i Revisori dei conti;
- c) due Confratelli di provata saggezza che collaborino con il Priore e con il P. Spirituale a dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Confratelli;

d) l'Animatore dei Novizi e degli Aspiranti tra i membri della Confraternita.

§ 2. a) decidere l'ammissione al Noviziato degli Aspiranti e l'accettazione definitiva dei candidati nella Confraternita;

b) decidere i provvedimenti di espulsione dalla Confraternita, a norma degli articoli 12 e 13 del presente Statuto.

§ 3. Approvare la relazione annuale del Priore.

§ 4. Redigere, modificare, presentare ed approvare il Regolamento interno della Confraternita, da sottoporre all'approvazione del Vescovo diocesano.

*Art. 30* — In ambito amministrativo, il Consiglio:

a) opera in qualità di Consiglio per gli affari economici, in conformità al Can. 1280 del Codice di Diritto Canonico;

b) fissa la quota del contributo annuale da parte del singolo Confratello, di cui all'art. 19 § 1 e 2;

c) approva i bilanci consuntivo e preventivo della Confraternita entro il mese di ottobre;

d) dà l'autorizzazione al Priore per la stipula di atti e contratti di amministrazione ordinaria;

e) dà il consenso al Priore per porre in essere atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, tenuto presente l'art. 36 §§ 1 e 2.

*Art. 31* — Tutti i Consiglieri hanno il dovere di collaborare con il Priore per la buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita, consci della comunione tra di loro e impegnati nella ricerca del bene religioso e morale dei Confratelli.

*Art. 32* — *IL DIRETTIVO*

§ 1. Il Direttivo è eletto dal Consiglio. Membri del Direttivo della Confraternita sono:

a) il Priore;

b) il Padre Spirituale;

c) il Vice Priore;

d) il Cassiere della Cassa Ordinaria;

e) il Segretario;

f) il Cassiere della Cassa Speciale, ove previsto;

g) il Mastro (figura facoltativa);

h) il Vice Mastro (figura facoltativa).

§ 2. I compiti del direttivo sono: mandare in esecuzione le delibere del Consiglio e svolgere l'ordinaria amministrazione; esaminare e sottoporre al Consiglio, per l'eventuale approvazione, la domanda d'iscrizione del candidato alla Confraternita.

#### *Art. 33 — IL PRIORE*

§ 1. Il Priore è il Moderatore della Confraternita e la rappresenta legittimamente, in ambito ecclesiastico e civile.

§ 2. Egli è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i suoi membri e viene confermato con lettera dal Vescovo diocesano, a norma del Can. 317 § 1 del codice di Diritto Canonico.

Ottenuta la conferma, il Priore entra immediatamente in carica e convoca il Consiglio per il suo insediamento.

Il verbale approvato dovrà essere diffuso nei locali della Confraternita, a cura del Segretario, per la durata di un mese dalla notizia di approvazione della Curia.

§ 3. In caso di mancata conferma, il Consiglio procederà a nuova elezione.

Se il nuovo eletto non viene confermato, il Consiglio perde per quella volta il diritto di eleggere; la nomina spetterà allora al Vescovo diocesano.

Il Priore, per essere eletto, deve aver compiuto il trentesimo anno di età ed aver maturato cinque anni di anzianità nel sodalizio.

§ 4. Il Priore dura in carica tre anni e può essere rieletto per il triennio successivo; può essere rieletto per un terzo triennio consecutivo solo eccezionalmente su proposta del Consiglio e necessita dell'apposita conferma scritta dell'Ordinario diocesano.

§ 5. Non può essere validamente eletto Priore chi occupa compiti direttivi in partiti politici.

§ 6. Tra il Priore e i Cassieri e tra il Priore e il Segretario non deve esserci parentela fino al quarto grado (cf. Can. 108 C.J.C.).

*Art. 34 — I compiti del Priore sono, tra l'altro, i seguenti:*

- a) mantiene i rapporti con il Vescovo diocesano e/o con l'Incaricato delle Confraternite, designato dallo stesso Vescovo diocesano;
- b) cura il perseguimento dei fini istituzionali della Confraternita e ne coordina le attività;
- c) riceve le domande di iscrizione alla Confraternita, le sottopone all'esame del Direttivo (art. 32 § 2) e del Consiglio e, della decisione presa da quest'ultimo, ne dà comunicazione agli interessati;

- d) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto o dal Regolamento interno, secondo le procedure stabilite;
- e) riunisce il Direttivo;
- f) convoca l'Assemblea e il Consiglio, previa autorizzazione della Curia Diocesana, e ne presiede le riunioni, fissandone l'Ordine del giorno;
- g) verifica il diritto dei Confratelli a partecipare alle elezioni con voce attiva e passiva, in base all'elenco redatto dal Segretario;
- h) nomina gli Scrutatori delle votazioni;
- i) redige, con la collaborazione del Segretario e dei Cassieri, la relazione annuale sullo stato e sull'andamento generale della Confraternita;
- j) trasmette alla Curia Diocesana i Verbali in duplice copia delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Direttivo in vista della necessaria approvazione; le delibere hanno effetto esecutivo solo dopo l'approvazione della Curia;
- k) dirime, di concerto con il Padre Spirituale, eventuali controversie tra Confratelli, avvalendosi — ove occorra — della collaborazione di due Confratelli anziani;
- l) convoca i Consiglieri neoletti per l'elezione del Priore e del nuovo Direttivo ed invia alla Curia Diocesana il verbale della seduta per la relativa approvazione;
- m) presenta all'Assemblea dei Confratelli, in occasione della riunione annuale, la relazione e i bilanci già approvati.

*Art. 35* — In ambito amministrativo, il Priore:

- a) presenta all'approvazione del Consiglio i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) se approvati dal Consiglio, entro il mese di ottobre sottopone i bilanci all'approvazione del Vescovo diocesano;
- c) fa affiggere i bilanci nei locali della Confraternita a cura dei Cassieri per la durata di un mese dalla notizia di approvazione della Curia Diocesana;
- d) sottoscrive ogni mandato di pagamento e di riscossione con firma congiunta a quella del Cassiere;
- e) è responsabile della custodia e conservazione dei beni mobili e immobili, con la diligenza del buon padre di famiglia;
- f) procede alla stipula dei contratti previa deliberazione del Consiglio;
- g) convoca i Revisori dei conti.

*Art. 36* — § 1. Per compiere validamente atti, che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, il Priore, ottenuto il previo consenso dell'Assemblea e del Consiglio, deve richiedere la licenza scritta del Vescovo diocesano, a norma del Can. 1281 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

§ 2. Spetta al Vescovo diocesano, a norma del Can. 1281 § 2 del Codice di Diritto Canonico, stabilire l'entità degli atti di cui al paragrafo precedente.

§ 3. Il Priore è responsabile in proprio di tutti gli atti compiuti senza la licenza del Vescovo diocesano, in conformità al Can. 1281 § 3 del Codice di Diritto Canonico.

*Art. 37* — Nell'organizzare le feste esterne, religiose e civili, in onore del/la Santo/a Titolare o per altre ricorrenze, il Priore è il garante dell'osservanza delle norme canoniche e civili in materia, come pure delle norme particolari dell'Ordinario diocesano e della Conferenza Episcopale Pugliese.

#### *Art. 38 — IL VICE PRIORE*

§ 1. Il Vice Priore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i suoi membri, subito dopo l'elezione del Priore, dura in carica tre anni e può essere rieletto solo nel triennio successivo.

In caso di morte o di impedimenti o di assenza del Priore, lo sostituisce fino a nuova elezione.

§ 2. Egli risponde del suo operato al Priore e al Consiglio.

§ 3. Sono compiti del Vice Priore, laddove non esistono il Mastro e il Vice Mastro:

- a) redigere l'inventario, aggiornarlo e custodire gli arredi sacri della Confraternita, i doni votivi e gli oggetti preziosi;
- b) curare il servizio liturgico e delle processioni.

#### *Art. 39 — IL MASTRO*

§ 1. Egli collabora con il Priore, dal quale dipende direttamente. Sono compiti del Mastro:

- a) organizzare e dirigere le funzioni sacre e le processioni, assegnare i posti a ciascun Confratello secondo la carica, l'anzianità e l'attitudine;
- b) sovrintendere alla cura dei locali della Confraternita, della cappella cimiteriale e della chiesa, se quest'ultima non è affidata ad altro ente.

*Art. 40 — IL VICE MASTRO*

Egli collabora con il Priore, e con il Mastro dai quali dipende direttamente. Sono compiti del Vice Mastro:

- a) sostituire il Mastro in caso di assenza di quest'ultimo;
- b) conservare e custodire i sacri arredi, le divise, le suppellettili, la cera e qualunque altro oggetto della Confraternita;
- c) è responsabile di tutto quello che ha in custodia o in consegna;
- d) tenere aggiornato l'inventario.

*Art. 41 —* Il Mastro e il Vice Mastro partecipano alle riunioni del Direttivo ogni qualvolta il Priore riterrà di invitarli per argomenti inerenti ai loro compiti.

*Art. 42 — IL SEGRETARIO*

§ 1. Il Segretario è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra gli iscritti alla Confraternita, su designazione del Priore e può essere rieletto.

L'elezione del Segretario esige la conferma del Vescovo diocesano.

§ 2. Ottenuta la conferma, il Segretario inizia immediatamente il suo incarico.

§ 3. Egli collabora con il Priore, dal quale dipende direttamente, partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, a meno che non sia Consigliere.

§ 4. Tra il Segretario e il Priore non deve esserci alcun vincolo di parentela fino al quarto grado (cf. Can. 108 C.J.C.).

*Art. 43 —* § 1. Il Segretario della Confraternita ha funzione notarile, per cui la sua scrittura o firma fa pubblica fede circa la legittimità degli atti e la puntuale osservanza delle norme canoniche e civili.

§ 2. Egli risponde in proprio delle eventuali inadempienze, per ciò che attiene la sua specifica competenza.

*Art. 44 —* Sono, tra l'altro, compiti del Segretario:

- a) verificare il numero legale per la validità delle riunioni mediante appello nominale degli aventi diritto;
- b) registrare le assenze dei Confratelli nelle riunioni o negli atti, cui hanno dovere di essere presenti;
- c) stendere i verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Direttivo;

- d) leggere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea o del Consiglio o del Direttivo il verbale delle relative riunioni;
- e) compilare e tenere aggiornato l'elenco dei Confratelli aventi diritto di voto, con voce attiva e passiva;
- f) curare e protocollare la corrispondenza ufficiale della Confraternita;
- g) conservare, tenere nel debito ordine e custodire accuratamente l'archivio della Confraternita.

*Art. 45* — Il Segretario, inoltre deve avere e compilare debitamente:

- a) il registro dei Confratelli, nel quale dovrà annotare per ognuno i dati anagrafici, l'indirizzo, la professione che svolge, nonché il periodo di Noviziato, l'ammissione e la successiva Professione, le assenze con specificazione degli obblighi inadempiti; vi annoterà anche eventuali provvedimenti disciplinari a carico;
- b) il registro delle adempienze della Confraternita, con lo scadenzario per l'assolvimento degli obblighi ad esse inerenti;
- c) il libretto personale di ogni Confratello, secondo le disposizioni del Regolamento interno della Confraternita; a lui compete consegnarlo personalmente al singolo Confratello, dopo che sarà stato firmato dal Priore e da lui controfirmato.

*Art. 46* — A scadenze fisse, determinate nel Regolamento interno della Confraternita, Segretario e Cassieri verificano la contabilità generale e la situazione di cassa, rendendone edotto il Priore.

*Art. 47* — Entro quindici giorni dall'approvazione delle delibere, il Segretario trasmette all'Ufficio competente della Curia Diocesana duplice copia degli atti, per i quali si richiede la successiva approvazione o la licenza espressa del Vescovo diocesano.

#### *Art. 48* — I CASSIERI

§ 1. I Cassieri sono eletti, a scrutinio segreto, dal Consiglio tra i suoi membri e durano in carica tre anni e possono essere rieletti solo per il triennio successivo.

§ 2. Essi collaborano con il Priore, dal quale dipendono direttamente.

§ 3. Tra i Cassieri e tra il Cassiere e il Priore non deve esserci vincolo di consanguineità fino al IV grado di parentela. (Can. 108 del C.J.C.)

*Art. 49* — Sono compiti del Cassiere della Cassa Ordinaria:

- a) provvedere alle riscossioni e ai pagamenti;
- b) registrare ogni operazione economica nel registro mastro, in ordine cronologico e con numero progressivo;
- c) custodire i registri contabili con la relativa documentazione;
- d) conservare i documenti attestanti la proprietà dei beni mobili ed immobili della Confraternita;
- e) provvedere alla puntuale esecuzione delle pie volontà e dei beni legati pii, e anche degli oneri per il culto, debitamente annotandoli sull'apposito registro;
- f) soddisfare, tramite il Padre Spirituale o altri sacerdoti agli obblighi della Confraternita relativi ai suffragi e alle Sante Messe da celebrare per i Confratelli defunti;
- g) tenere aggiornati i registri contabili nei quali segnerà la posizione finanziaria di ogni Confratello: tassa di iscrizione, annualità, contributi ed eventuali morosità;
- h) redigere i bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
- i) redigere l'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà della Confraternita.

*Art. 50* — § 1. Quanto all'adempimento dei commi e) ed f) dell'articolo precedente, il Cassiere avrà il registro apposito, su cui annotare gli oneri espletati e quelli ancora da realizzare, secondo le disposizioni date dal Vescovo diocesano al riguardo.

§ 2. Tale registro sarà trasmesso alla Curia Diocesana per la necessaria vidimazione annuale; l'omissione di questo dovere sarà ritenuta una grave inadempienza.

§ 3. Data l'impossibilità o la grave difficoltà di soddisfare agli oneri di cui sopra, il Cassiere d'intesa con il Padre Spirituale, dovrà rivolgersi al Vescovo diocesano e attenersi alle sue direttive.

§ 4. Se dal Vescovo diocesano, dalla Santa Sede o da altra Autorità Ecclesiastica competente, furono concessi Rescritti rinnovabili a precise scadenze, il Cassiere avrà la massima cura di richiederne per tempo il rinnovo e farne conoscere la concessione al Consiglio.

*Art. 51* — Sono compiti del Cassiere della Cassa Speciale:

- a) provvedere alle riscossioni delle concessioni dei loculi rilasciando le relative ricevute;
- b) avere cura del registro cassa annotando, in ordine cronologico, le riscossioni e le eventuali spese;

- c) conservare i documenti attestanti le concessioni, le riscossioni e le spese;
- d) redigere i bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
- e) compilare e tenere aggiornato il registro della tomba sociale, nel quale annoterà il nome del Confratello defunto, la data della morte, il numero del loculo assegnato, la data della sepoltura e dell'esumazione;
- f) verificare lo stato di conservazione della tomba sociale, laddove non è prevista la figura del Mastro.

*Art. 52 — § 1.* Le esazioni devono avvenire con bollettario a madre e figlia; la rispettiva ricevuta sarà sottoscritta dal Cassiere a cui compete, con la controfirma del Priore.

§ 2. I mandati di pagamento, come i prelievi bancari o postali, o qualunque operazione finanziaria relativa a depositi o titoli, devono essere emessi a firma congiunta del Priore e del Cassiere cui compete.

§ 3. Ogni spesa deve essere documentata da relativa ricevuta, firmata dal creditore.

*Art. 53 —* È compito del Cassiere della Cassa Ordinaria versare all'Ufficio Amministrativo Diocesano i contributi annuali, stabiliti dal Vescovo diocesano e dalla Conferenza Episcopale Pugliese entro il 31 ottobre, congiuntamente alla presentazione dei bilanci.

*Art. 54 —* Le norme per le esazioni e i pagamenti devono essere osservate anche nell'organizzazione di feste esterne, religiose e civili, in onore del/la Santo/a Titolare o per altre ricorrenze, in osservanza delle norme canoniche e civili in materia, come pure delle norme particolari della Conferenza Episcopale Pugliese.

#### *Art. 55 — I REVISORI DEI CONTI*

§ 1. I Revisori dei conti, Confratelli di provata onestà, sono eletti, a scrutinio segreto dal Consiglio, in numero di tre tra i membri della Confraternita, con esclusione dei Consiglieri.

§ 2. L'elezione esige la conferma del Vescovo diocesano.

§ 3. Nell'espletamento del loro incarico essi procedono collegialmente a maggioranza di voti.

§ 4. Venendo a mancare per qualsiasi motivo uno di essi, il Priore procederà con urgenza a convocare il Consiglio per l'elezione del sostituto Revisore, che resterà in carica fino al termine del triennio iniziato dal precedente.

*Art. 56* — Sono compiti dei Revisori dei conti:

- a) controllare i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, della Confraternita con eventuali indicazioni contrarie al riguardo, prima della discussione in Consiglio;
- b) verificare gli adempimenti finanziari e l'esecuzione delle pie volontà e dei legati pii.

## CAPITOLO V NORME PER LE ELEZIONI

*Art. 57* — § 1. Le elezioni degli Organi statutari della Confraternita dovranno svolgersi nei due mesi precedenti la loro naturale scadenza, previa autorizzazione della Curia Arcivescovile.

§ 2. Tutte le elezioni degli organi statutari sono sempre a scrutinio segreto.

§ 3. Il Priore, dall'elenco presentatogli dal Segretario, verifica il diritto dei Confratelli sia a votare (voce attiva) e sia a essere votati (voce passiva).

§ 4. Compiuta la verifica, si redige la lista ufficiale definitiva degli aventi diritto.

§ 5. Qualunque Confratello, senza le condizioni di cui all'articolo seguente, dopo tale data non potrà essere inserito, nell'elenco ufficiale definitivo degli aventi diritto al voto.

*Art. 58* — § 1. Hanno diritto di votare tutti i Confratelli i quali:

- a) hanno fatto la Professione;
- b) non sono stati dimessi legittimamente;
- c) sono in regola con i pagamenti;
- d) non sono incorsi in provvedimenti disciplinari che escludano il voto.

§ 2. Hanno diritto di essere votati i Confratelli, i quali, oltre ad avere le condizioni di cui al paragrafo precedente, sono professi nella Confraternita da almeno tre anni.

§ 3. Tra i Confratelli consanguinei fino al secondo grado (cf. Can. 108 C.J.C.) e tra marito e moglie può essere eletto membro ~~X~~ del Consiglio il maggiormente suffragato.

*Art. 59* — Il Priore in carica, di concerto con il Direttivo, indice la votazione, o inviando a ciascun Confratello l'invito a parteciparvi, o mediante affissione pubblica di manifesti indicando le modalità dello scrutinio pubblico, la sede e la data.

§ 1. L'elenco dei Confratelli aventi diritto al voto sarà esposto nei locali della Confraternita almeno un mese prima delle votazioni.

*Art. 60* — Il Priore in carica nomina il Presidente del seggio e due scrutatori, che saranno assistiti dal Segretario nelle operazioni di voto.

*Art. 61* — § 1. La scheda di votazione, debitamente munita del sigillo della Confraternita con la firma del Priore in carica, che può riportare anche la lista degli aventi diritto ad essere votati, viene consegnata dal Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione.

§ 2. Il voto è espresso segretamente o segnando con una crocetta i nomi dei Confratelli riportati in elenco, o indicando i rispettivi nomi sulla scheda.

§ 3. La scheda non può essere assolutamente sostituita o fotocopiata; vale unicamente il voto espresso sulla scheda originale.

§ 4. È esclusa la facoltà di dare il voto sia per lettera che per procuratore (Can. 167 § 1 del C.J.C.).

§ 5. La scheda votata è consegnata personalmente dal Confratello o dalla Consorella e viene posta nell'urna chiusa; il Confratello scrutatore incaricato segnerà su apposito registro l'avvenuta votazione.

§ 6. Ogni Confratello o Consorella, avente diritto di voto, può votare un numero pari o minore a quello dei Consiglieri della rispettiva Confraternita.

La scheda, che riporta un numero di voti maggiori, è nulla.

*Art. 62* — § 1. terminate le operazioni di voto, si procede allo spoglio delle schede.

§ 2. Sono eletti Consiglieri in ordine progressivo i Confratelli o le Consorelle che hanno ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

§ 3. A parità di voti prevale il Confratello più anziano di iscrizione alla Confraternita o, a parità di iscrizione, il più anziano di età.

§ 4. Gli eletti devono essere confermati dal Vescovo diocesano a norma del Can. 317 § 1 e dallo stesso Vescovo diocesano possono essere rimossi a norma del Can. 318 § 2.

*Art. 63* — Le elezioni e le votazioni del Consiglio si svolgono a norma del Can. 119 del Codice di Diritto Canonico, fatta eccezione, nelle elezioni, per ciò che riguarda l'anzianità di iscrizione alla Confraternita.

## CAPITOLO VI

### LA GUIDA SPIRITUALE DELLA CONFRATERNITA

#### *Art. 64* — IL PADRE SPIRITUALE

§ 1. Alla guida spirituale della Confraternita sono posti:

- a) il Padre Spirituale;
- b) l'Animatore dei Novizi e degli Aspiranti.

*Art. 65* — § 1. Il Padre Spirituale è il primo e principale animatore della vita liturgica, religiosa e di testimonianza di fede dei Confratelli.

Egli rappresenta l'autorità ecclesiale ed è il segno della riconosciuta ecclesialità della Confraternita; di conseguenza, i Confratelli presteranno a Lui ossequio devoto e riverenza.

§ 2. È nominato dal Vescovo diocesano, a norma del Can. 317 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

#### *Art. 66* — Sono compiti del Padre Spirituale:

- a) dirigere spiritualmente la Confraternita, secondo le direttive comuni del Vescovo diocesano;
- b) tenere gli incontri formativi dei Novizi e degli Aspiranti;
- c) svolgere il corso annuale di catechesi con un programma organico;
- d) dettare il pensiero religioso nelle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Direttivo;
- e) educare alla preghiera personale e comunitaria, esortare caldamente al compimento dei doveri religiosi e alla frequenza dei Sacramenti, promuovere la formazione al servizio liturgico;
- f) guidare i Confratelli alla testimonianza della carità nelle forme più adeguate ai tempi e alle circostanze;
- g) curare in modo del tutto speciale la formazione teologica e spirituale dei Confratelli promossi ai Ministeri istituiti e delle Con-

sorelle promosse agli incarichi di cui al Can. 230 § 3 del Codice di Diritto Canonico.

*Art. 67* — Come rappresentante dell'Autorità ecclesiastica, il Padre Spirituale ha il diritto e il dovere di:

- a) essere presente a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Direttivo;
- b) essere messo previamente a conoscenza degli argomenti specifici da trattare in Assemblea, in Consiglio e in Direttivo;
- c) sottoscrivere i verbali delle riunioni corrispondenti prima della loro trasmissione alla Curia Diocesana;
- d) esprimere il proprio parere vincolante per l'ammissione dei candidati alla Professione;
- e) mettere in esecuzione le pie volontà e i legati pii, come pure gli oneri di culto della Confraternita, in collaborazione con il Casiere conforme all'art. 49 f).

*Art. 68* — § 1. Fermo restando il disposto degli artt. 37 e 38 § 3 b) e 54, il Padre Spirituale, nell'organizzazione di feste esterne, religiose e civili, in onore del/la Santo/a Titolare o per altre ricorrenze, dà il suo parere vincolante sulla conformità o non alle norme del Vescovo diocesano e della Conferenza Episcopale Pugliese dei programmi e del loro svolgimento.

§ 2. Il Padre Spirituale, in caso di mancata modifica dei programmi secondo il parere dato o di inosservanza nel loro svolgimento, dovrà al più presto deferire alla Curia Diocesana la violazione avvenuta e i responsabili di essa.

*Art. 69* — § 1. Se la sede della Confraternita è in una Chiesa non parrocchiale, il Padre Spirituale vi potrà svolgere le funzioni relative agli oneri della Confraternita stessa, con orari non coincidenti con quelli della Parrocchia, nel cui territorio si trova detta Chiesa.

§ 2. Se la sede della Confraternita è in una Chiesa parrocchiale:

- a) il Padre Spirituale, se è il Parroco, svolgerà anche le funzioni relative agli oneri della Confraternita, coordinandoli con quelli propri del ministero parrocchiale; in tal caso la Confraternita si addosserà le spese inerenti alle funzioni di propria spettanza;
- b) il Padre Spirituale, se non è il Parroco, vi potrà svolgere unicamente le funzioni relative agli oneri della Confraternita stessa, previa convenzione con il Parroco, approvata dal Vescovo diocesano.

§ 3. La convenzione, di cui al precedente § 2 b), dovrà contenere tutto ciò che riguarda le funzioni relative agli oneri da svolgere nella Chiesa parrocchiale, i responsabili della loro preparazione ed esecuzione, le spese a carico della Confraternita e altre eventuali precisazioni, al fine che tutto si svolga nella massima concordia e con decoro.

*Art. 70* — Il Padre Spirituale, Parroco o non, ha diritto a una gratifica annuale, adeguata e dignitosa, che sarà stabilita dal Consiglio d'intesa con il Vescovo diocesano.

*Art. 71* — § 1. L'Animatore dei Novizi e degli Aspiranti collabora col Padre Spirituale nella formazione religiosa e liturgica degli Aspiranti, dei Novizi e dei Confratelli.

Deve eccellere per le sue virtù religiose e umane, per l'esemplarità della vita cristiana, per la fedeltà ai propri doveri familiari e professionali e per la dedizione alla Confraternita.

§ 2. È eletto dal Consiglio, su indicazione del Padre Spirituale.

§ 3. Il suo mandato può continuare oltre i tre anni, qualora il Padre Spirituale ne chieda espressamente conferma al Consiglio.

*Art. 72* — § 1. È compito dell'Animatore dei Novizi e degli Aspiranti:

- a) accrescere in essi la devozione verso il/la Santo/a Patrono/a;
- b) favorirne la crescita spirituale;
- c) seguire personalmente ogni Novizio e Aspirante in incontri personali e negli incontri formativi;
- d) istruirli nelle norme dello Statuto e del Regolamento interno della Confraternita, perché possano conoscere bene i doveri e i diritti di futuro Confratello.

§ 2. Organizza per tempo gli incontri formativi, tenuti dal Padre Spirituale, e si adopera perché ad essi siano presenti i Novizi e gli Aspiranti.

## CAPITOLO VII

### MEZZI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI DEI BENI

*Art. 73* — § 1. I beni temporali di proprietà della Confraternita, in quanto persona giuridica ecclesiastica pubblica, sono beni ecclesiastici e sono retti perciò dalle leggi della Chiesa, a norma dei cann. 1257 § 1 e seguenti del Codice di Diritto Canonico, e dal presente Statuto.

§ 2. Norme particolareggiate in materia possono essere stabilite nel Regolamento interno di ciascuna Confraternita.

*Art. 74* — Le entrate della Confraternita sono costituite da:

- a) redditi di beni mobili e immobili di proprietà della Confraternita;
- b) il contributo straordinario di cui all'art. 19 § 1;
- c) la quota annuale dei Confratelli;
- d) offerte di enti pubblici o privati;
- e) atti inter vivos, donazioni e pie volontà, come pure atti mortis causa, legati o testamenti;
- f) riserve per eccedenza di bilancio;
- g) le libere offerte dei fedeli, destinate alla Confraternita.

*Art. 75* — Spetta al Consiglio l'amministrazione dei beni temporali della Confraternita in quanto tale, nel rispetto delle competenze proprie del Priore e dei Cassieri, a norma del presente Statuto, e fatto salvo il diritto di vigilanza del Vescovo diocesano e la sua facoltà d'intervenire in caso di negligenza, in forza dei cann. 1276 § 1 e 1279 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

*Art. 76* — L'anno finanziario decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

*Art. 77* — Il Consiglio, nell'amministrazione dei beni:

- a) osserva le disposizioni canoniche e civili in materia;
- b) verifica, alle scadenze determinate dal Regolamento interno, lo stato patrimoniale della Confraternita con la relativa documentazione;
- c) approva i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, redatti dai Cassieri a norma dell'art. 49 h) e dell'art. 51 d), apportandovi se del caso, le opportune modifiche;
- d) esamina i registri delle entrate e delle uscite.

*Art. 78* — § 1. Negli atti e contratti di amministrazione ordinaria, il Consiglio dà il suo parere al Priore, che procede a norma dell'art. 35 f).

§ 2. Le norme per la stipula di ogni genere di contratti riguardanti la tomba sociale e la sistemazione dei loculi, sia in forma occasionale sia per una durata determinata, devono essere stabilite nel Regolamento interno della Confraternita, a cura del Consiglio; sono tassativamente proibiti i contratti di durata di oltre cinque anni.

§ 3. Negli atti e contratti, che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, l'Assemblea e il Consiglio devono dare il loro consenso vincolante al Priore, prima che questi ottenga la licenza scritta del Vescovo diocesano, a norma dell'art. 36 § 1.

§ 4. Le medesime condizioni, di cui al § 3, devono essere osservate nella alienazione dei beni della Confraternita, che costituiscono per legittima assegnazione il suo patrimonio stabile, come pure in qualunque altro affare, che ne intacchi il patrimonio peggiorandone la situazione.

*Art. 79* — §. Per quanto indicato nell'art. 3 § 3 a), come per la fornitura degli arredi, dei paramenti e suppellettili sacre, la utilizzazione delle offerte votive e delle candele, la remunerazione e l'assicurazione obbligatoria del personale dipendente, si dovrà stipulare una speciale convenzione tra gli interessati, diversa e distinta da quella di cui all'art. 69 § 3, nella quale saranno indicate competenze specifiche e oneri annessi.

§ 2. Tale convenzione, previo consenso del Consiglio, dovrà essere esaminata e approvata dal Vescovo diocesano.

*Art. 80* — Anche se qualsiasi incarico esercitato nella Confraternita viene espletato a titolo volontario e gratuito, salvo il disposto dell'art. 70, il Consiglio determinerà una quota adeguata per il rimborso delle spese vive, sostenute per conto della Confraternita.

*Art. 81* — I bilanci, consuntivo e preventivo, come pure i registri dell'amministrazione del Direttivo, esaminati e approvati dal Consiglio, devono essere trasmessi ogni anno nel mese di ottobre al Vescovo diocesano, a cura del Priore, per la necessaria approvazione.

*Art. 82* — § 1. Fermo restando il disposto dell'art. 53, il Consiglio, a nome della Confraternita, verrà incontro alle necessità dell'Arcidiocesi secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, in conformità al Can. 1263 del Codice di Diritto Canonico.

§ 2. Non mancherà inoltre di sostenere iniziative parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, indette dal Vescovo diocesano in forza del Can. 1266 del Codice di Diritto Canonico, con propri contributi, rendendone debitamente conto ai Confratelli.

§ 3. Si adegnerà infine alle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Episcopale Pugliese per tutto ciò che riguarda il sostegno economico della Chiesa.

## CAPITOLO VIII NORME GENERALI

*Art. 83* — § 1. La Confraternita svolge la sua azione di apostolato sotto la superiore direzione del Vescovo diocesano, secondo il disposto del Can. 315 del Codice di Diritto Canonico.

§ 2. Essa è soggetta pure alla vigilanza del Vescovo diocesano, al quale pertanto spetta aver cura che nelle Confraternite sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; a Lui perciò spetta il diritto e il dovere di visitare le Confraternite, a norma del Diritto e degli Statuti.

§ 3. Il Vescovo diocesano esercita le funzioni di vigilanza normalmente attraverso gli Uffici Curiali; pertanto tutte le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio devono essere preventivamente autorizzate dalla Curia, la quale designerà il suo Rappresentante che di norma è il Padre Spirituale.

*Art. 84* — Spetta al Vescovo diocesano:

- a) l'interpretazione del presente Statuto;
- b) la revisione totale di esso e la successiva promulgazione;
- c) l'eventuale modifica o deroga di qualche articolo;
- d) il giudizio di conformità dei Regolamenti interni al presente Statuto;
- e) la concessione di dispense da articoli disciplinari dello Statuto.

*Art. 85* — § 1. In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, il Vescovo diocesano ha la facoltà di designare, in forza del Can. 318 § 1 del Diritto Canonico, un Commissario che in suo nome diriga temporaneamente la Confraternita.

§ 2. Durante il periodo del Commissariamento, il Consiglio e qualsiasi altro organo di governo e di amministrazione restano sospesi.

§ 3. Il Vescovo diocesano può dare al Commissario facoltà di avvalersi dell'opera di un collaboratore e di un segretario.

§ 4. Il Vescovo diocesano ha la facoltà di rimuovere il Priore per giusta causa e dopo aver ascoltato, per la validità del provvedimento, sia lo stesso Priore, sia il Consiglio, a norma del Can. 318 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

*Art. 86* — § 1. Per gravi cause, debitamente comprovate, il Vescovo diocesano, in forza del Can. 320 §§ 2 e 3 del Codice di Diritto Canonico, ha la facoltà di sopprimere la Confraternita, dopo aver sentito, per la validità della soppressione, il Priore e il Consiglio.

§ 2. La destinazione dei beni della Confraternita soppressa, compresa la tomba sociale, viene regolata dal disposto del Can. 123 del Codice di Diritto Canonico.

*Art. 87* — Il Vescovo diocesano motu proprio può espellere un Confratello anche per cause non espresse in questo Statuto, specie nei casi di aperta e pertinace ribellione, per uno spirito di mancata comunione e di disobbedienza gerarchica, contagioso per gli altri Confratelli.

*Art. 88* — La Confraternita non può stipulare appalti con imprese di onoranze funebri né rinnovare i contratti già esistenti che, prima della loro scadenza naturale, saranno disdetti nei termini di legge a cura delle singole Confraternite.

*Art. 89* — Per quanto non previsto nelle norme del presente Statuto e del Regolamento interno, valgono le disposizioni del Diritto Canonico.

*Art. 90* — Il presente Statuto approvato e promulgato il 25 marzo 1998, festa dell'Annunciazione del Signore, entra in vigore il 1° novembre 1998, festa liturgica di Tutti i Santi, a norma del Can. 8 § 2 del Codice di Diritto Canonico, e ha valore di legge per tutte le Confraternite dell'Arcidiocesi di Trani - Barletta - Bisceglie che nella sua prima attuazione dovranno rinnovare gli organi statutari entro il 31 dicembre 1998.

Il rinnovo degli organi statutari in seguito avverrà entro il 31 dicembre di ogni triennio successivo.

Trani, 25 marzo 1998

Il Cancelliere Arcivescovile  
Mons. Giuseppe Asciano

L'Arcivescovo  
✠ Carmelo Cassati

## APPENDICE

### CANONI DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO CITATI NELLO STATUTO

#### Capitolo I: *Costituzione - Fini - Patrono*

Can. 301 § 3

Can. 114 § 2

Can. 301 § 1

Can. 313

#### Capitolo II: *Ammissione e Dimissione dei Confratelli*

Can. 97 § 1

Can. 119 n. 2

Can. 316

Can. 1373

Can. 316 § 2

#### Capitolo IV: *Organi della Confraternita*

Can. 119 §§ 1 e 2

Can. 1280

Can. 317 § 1

Can. 108

Can. 1281 § 1

Can. 1281 § 2

Can. 1281 § 3

#### Capitolo V: *Norme per le elezioni*

Can. 108

Can. 167 § 1

Can. 317 § 1

Can. 318 § 2

Can. 119

#### Capitolo VI: *La Guida Spirituale della Confraternita*

Can. 317 § 1

Can. 230 § 3

#### Capitolo VII: *Mezzi economici e amministrativi dei beni*

Can. 1257 § 1

Can. 1276 § 1

Can. 1279 § 1

Can. 1263

Can. 1266

#### Capitolo VIII: *Norme generali*

Can. 315

Can. 318 § 2

Can. 320 §§ 2 e 3

Can. 123

Can. 8 § 2

## CORREZIONI allo STATUTO delle CONFRATERNITE

- A pag.4 riga 23 e seguenti, il periodo: "che tutte le Confraternite della Nostra Arcidiocesi, nella prima attuazione del predetto Statuto, dovranno rinnovare i loro organismi statutari entro il 31 Dicembre.1998 e in seguito rinnovarli entro il 31 Dicembre di ogni triennio successivo", viene sostituito da: *"che tutte le Confraternite della Nostra Arcidiocesi, nella prima attuazione del predetto Statuto, dovranno rinnovare i loro organismi statutari entro il 31 Dicembre 1998 e in seguito rinnovarli entro il 31 Ottobre di ogni triennio successivo"*.

- A pag. 12 riga 33 Art. 26 d) invece di *statuto* leggere stato.

- A pag. 16 riga 34 Art. 35 d) invece di *quella* leggere quella.

- A pag. 16 riga 23 e seguenti Art. 34 k), il periodo: "dirime, di concerto con il Padre Spirituale, eventuali controversie tra Confratelli, avvalendosi - ove occorra - della collaborazione di due Confratelli anziani", viene sostituito da: *"dirime, di concerto con il Padre Spirituale, eventuali controversie, avvalendosi della collaborazione di due Confratelli (art. 29 c).*

- A pag. 17 riga 29 Art. 39 § 1. IL MASTRO, inserire: "Il Mastro è eletto dal Consiglio tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto."

- A pag. 18 riga 1 Art. 40. IL VICE MASTRO, inserire: "Il Vice Mastro è eletto dal Consiglio tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto."

-A pag.20 riga 14 Art.49 g) invece di *ocntabili* leggere contabili

- A pag.30 righe 33 e 34 l'ultimo periodo dell'Art. 90: "Il rinnovo degli organi statutari in seguito avverrà entro il 31 dicembre di ogni triennio successivo", viene sostituito da: *"Il rinnovo degli organi statutari in seguito avverrà entro il 31 Ottobre di ogni triennio successivo"*.

Visti gli articoli: 27 §3 e 33 §2 e 4, dello Statuto delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie da Noi promulgate in data 25/3/1998 ed entrato in vigore l'1/11/1998;

Considerato che i Consiglieri possono essere rieletti solo per un secondo triennio e che il Priore viene eletto tra i Consiglieri, ne segue che neppure il Priore può essere rieletto dopo il secondo triennio;

Pertanto, spettando a Noi dare l'interpretazione autentica e la modifica di qualche articolo del predetto Statuto (art. 84),

### DISPONIAMO

che con decorrenza dalla data odierna il § 4 dell'art. 33 del suddetto Statuto sia così modificato:

*« Il Priore dura in carica tre anni e può essere rieletto solo per un altro triennio ».*

Ciò che segue, e precisamente *« può essere rieletto per un terzo triennio consecutivo solo eccezionalmente su proposta del Consiglio e necessita dell'apposita conferma scritta dell'Ordinario diocesano »* è cancellato dallo Statuto per le seguenti ragioni:

1. Il Consiglio in carica non ha alcun potere decisionale su un Direttivo che dovrà ancora essere eletto;
2. Il Consiglio che dovrà essere eletto non può più annoverare tra i suoi membri chi è già stato rieletto per il secondo triennio.

Trani, 15 Febbraio 1999

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

(Mons. Giuseppe ASCIANO)

L'ARCIVESCOVO

(Mons. Carmelo CASSATI)



*Mons. Giovanni Battista Picchierrì*

ARCIVESCOVO  
di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE  
TITOLARE di NAZARETH

*Prot. n. 328/01*

Nell'intento di favorire l'avvicendamento nella amministrazione delle Confraternite della nostra Arcidiocesi con energie nuove senza privarle della esperienza maturata da chi ha già amministrato le stesse Confraternite;

Spettando a Noi apportare modifiche allo Statuto delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie (Statuto, art. 84) approvato dal nostro predecessore, Mons. Carmelo Cassati, ed entrato in vigore il 01.11.1998;

In virtù della Nostra potestà ordinaria **decretiamo** che

l'art. 27 § 3 venga così modificato:

“I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea tra i Confratelli che godono di voce attiva e passiva ogni tre anni.”

All'art. 32 si aggiunga il seguente terzo comma:

“I membri del Direttivo, eccetto il Segretario, durano in carica tre anni e possono essere rieletti solo per un triennio consecutivo”.

Questa modifica, contro ogni altra disposizione, entra in vigore dalla data odierna.

*Trani, 1 ottobre 2001.*

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

*San Giuseppe Asciano*  
(Mons. Giuseppe ASCIANO)



L'ARCIVESCOVO

*Giovanni B. Picchierrì*  
(Mons. Giovanni Battista PICCHIERRI)